

**TRIBUNALE DI GORIZIA****N. 561/2024 V.G.**

Il Giudice, a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

visto il ricorso *ex* art. 19 e 20 CCII depositato in data 13.2.2024 per la conferma delle misure protettive e per l'adozione di misure cautelari presentato da \_\_\_\_\_,

letta la relazione dell'esperto di data 2.3.2024,

tenuto conto di quanto chiarito nel corso dell'udienza tenutasi in data 8.3.2024 e della precisazione delle domande del ricorrente,

ritenuto che non siano emerse ragioni per non confermare le misure protettive richieste dal ricorrente, con l'unica eccezione della misura richiesta *sub* IV per carenza di interesse (ai sensi degli artt. 18 co. 1, 21 co. 2 e 24 co. 2 CCII risulta infatti che i pagamenti non sono subordinati all'ottenimento di un'autorizzazione, potendo essere eseguiti dall'imprenditore, pur nel rispetto delle condizioni ivi riportate),

rilevato, con riferimento all'adozione delle misure cautelari richieste dalla \_\_\_\_\_, che appare sussistere, così come evidenziato dall'esperto nella propria relazione, un nesso di funzionalità tra le stesse e il buon esito delle trattative, in quanto si tratta di provvedimenti volti tutti (con l'eccezione di cui si dirà in seguito) a impedire che nelle more della conclusione delle trattative la società si trovi costretta a pagare dei debiti pregressi e così a distrarre la liquidità necessaria, unitamente all'ottenimento di una nuova linea di credito, dall'esercizio dell'attività di costruzione immobiliare che le permetterebbe di ottenere il risanamento aziendale e così, infine, di pagare anche i debiti pregressi (alle condizioni auspicabilmente rinegoziate in sede di conclusione degli accordi di composizione negoziata),

ritenuto, tuttavia, che la funzionalità di cui si è appena detto non sia ravvisabile nella misura cautelare richiesta *sub* X in quanto a ben vedere viene chiesto al Giudice di imporre a MCC di accordare il prolungamento della garanzia statale sul finanziamento \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) n. 129715 del 2021: si tratterebbe, in sostanza, di ordinare a MCC un *facere* consistente nell'esprimere una determinata volontà contrattuale, modificando un elemento del contratto di garanzia inizialmente sottoscritto, ossia la sua durata, elemento che tra l'alto è in realtà dipendente dai complessi rapporti tra soggetto finanziatore, MCC e debitore, cosicché non vi è alcuno spazio, in questa sede, per l'ottenimento in via coattiva di un tale risultato, essendo questo rimesso al libero esercizio della volontà contrattuale di tutte le parti coinvolte in sede di rinegoziazione dei finanziamenti,

ritenuto, infine, che la durata delle misure protettive e cautelari debba essere fissato per tutte in centoventi giorni, ossia il termine massimo indicato dall'art. 19 co. 5 CCII, tenuto conto della sostanziale sovrapposibilità, nel caso di specie, tra gli scopi delle misure protettive e delle misure cautelari, alla luce del fatto che colpiscono in misura preponderante un unico creditore, ossia quello bancario,

si precisa, in proposito, che l'art. 20 CCII, avente ad oggetto la misura protettiva *sub* I, così come l'art. 18 co. 4 CCII, avente ad oggetto la misura protettiva *sub* V, appaiono individuare un autonomo profilo temporale di efficacia (ossia “*sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata*” e salvo la revoca delle misure protettive), che il Giudice si limita a recepire

### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 18, 19 e 20,

**conferma** le misure protettive di cui ai nn. I, II, III, V, VI e **concede** le misure cautelari di cui ai nn. VII, VIII e IX, e, per l'effetto, dispone che:

- sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei confronti della \_\_\_\_\_ gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile;
- i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
- fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;
- i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 dell'art. 18 CCII;
- è vietato al creditore bancario \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) dichiarare la risoluzione dei contratti pendenti e/o dichiarare la decadenza del beneficio del termine in relazione ai rapporti bancari pendenti; si dispone altresì la sospensione dell'esigibilità delle rate scadute e di quelle a scadere;
- è vietato al creditore bancario \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) procedere ad ogni procedura di recupero del credito e comunque alla escussione della garanzia MCC (protocollo MCC n 2636911) come resa sul finanziamento n. \_\_\_\_\_ del 2021 per residui 560.000,00 € alla data del \_\_\_\_\_

31.10.2023 di cui alla Parte IV paragrafi B e ss (pagg 56 e ss) delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia per le PMI;

- è vitato a MCC esigere l'azione esecutiva e/o di recupero credito dell'istituto finanziatore garantito in relazione alla garanzia statale MCC (protocollo MCC n 2636911) sul finanziamento n. del 2021 per residui 560.000,00 € alla data del 31.10.2023, in espressa deroga alle disposizioni operative che regolano il rapporto tra MCC e l'impresa finanziatrice (banca);

**rigetta** la richiesta di conferma della misura protettiva *sub* IV e di adozione della misura cautelare *sub* X per le ragioni espresse in parte motiva;

**dispone**, salvo che non sia specificamente stabilito diversamente, che le misure protettive e cautelari abbiano durata di 120 giorni.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 19 co. 7 CCII.

Gorizia, 19 marzo 2024

Il giudice

Dott.ssa Martina Ponzin